

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 80
CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
PER MOTIVI FAMILIARI
ALL'INFERMIERE DI RUOLO SIG.RA TERESA GIUSEPPINI
PER IL PERIODO DAL 18/07/2016 AL 31/12/2016

Prot. n. 1861

Cremona, 06/06/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato

- l'art. 12 del CCNL integrativo per il personale del comparto Servizio Sanitario Nazionale 20/09/2001 riguardante l'istituto dell'aspettativa;

Premesso che:

- Con lettera protocollo n. 1644 del 19/05/2016 la signora TERESA GIUSEPPINI, infermiere in servizio a tempo indeterminato a tempo pieno, ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per il periodo dal 01/08/2016 al 30/11/2016, per motivi personali e familiari;
- L'art. 12 comma 1 del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL Comparto del 07/04/1999 prevede che possa essere concessa un'aspettativa per esigenze personali e di famiglia, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

Verificato e considerato che:

- dall'esame del fascicolo personale depositato presso l'Ufficio Personale la dipendente sig.ra TERESA GIUSEPPINI – collaboratore professionale sanitario – infermiere - ha usufruito di un periodo di aspettativa di mesi 4 nell'anno 2013;
- le motivazioni espresse dall'interessata sono tali da giustificarne la concessione;
- durante il periodo di aspettativa senza assegni non matureranno le ferie e la tredicesima mensilità;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal direttore sanitario dott. Aldo Pani e dalla responsabile delle risorse umane sig.ra Nicoletta Casu;

Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente per i motivi sopra espressi;

DETERMINA

1. di concedere alla signora TERESA GIUSEPPINI – infermiere a tempo indeterminato cat. D CCNL COMPARTO SSN - un periodo di aspettativa non retribuita dal 18/07/2016 al 31/12/2016 - ai sensi dell'art. 12 del CCNL integrativo 2001 Comparto SSN;
2. di dare atto che tale periodo di aspettativa non retribuita non sarà computato ai fini del conteggio del congedo ordinario, della progressione economica e della tredicesima mensilità;
3. di comunicare la presente decisione all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza e alla dipendente interessata;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.



DIRETTORE GENERALE

Dott. Emilio Tanzi